



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 27 aprile 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario relatore
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo), deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTA la deliberazione n. 21/2021/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2022, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Daniela D'Amario;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ha introdotto in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (ora riferibili ai saldi di finanza pubblica) e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse "ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità", concorrendo "alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno" (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo, altresì, che tale nuova attribuzione trovasse diretto

fondamento nell'art. 100 Cost.; quest'ultima disposizione assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo "sulla gestione del bilancio dello Stato", ivi previsto, come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, prevedendosi, nell'ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.); si è poi statuito l'obbligo per le amministrazioni interessate di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, oggi previsto per gli enti locali dall'art. 148 bis del D. lgs. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato, volta al rispetto degli obblighi euro - unitari (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di controllo è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive per l'ente appare anch'esso strumentale al rispetto degli obblighi che lo Stato medesimo ha assunto nei confronti dell'Unione europea, in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che, peraltro, non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall'altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche, la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. lgs.118/2011 che, in adempimento della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In ragione delle considerazioni che precedono, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle autonomie (già citate nel preambolo: ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla predetta Sezione con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR), ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali, indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost., sentenza n. 40/2014), il controllo ex art. 148 bis D. lgs. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla "strumentazione" economico-finanziaria ("irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico-finanziari degli enti", ex art. 148 bis, comma 1 del TUEL). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la "violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria" (art. 148 bis, comma 3, primo periodo, D. lgs. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'"attuazione dei programmi di spesa" (art. 148 bis, comma 3, terzo periodo del TUEL), per "la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". Più specificamente, queste ultime alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, nelle prime ("violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria") il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili "anche in prospettiva" (art. 148 bis, comma 1, del TUEL) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, comporta la verifica degli eventuali conseguenti effetti dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia in concreto delle stesse, perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

Con riferimento ai precedenti esercizi finanziari inerenti al Comune di Zevio (VR), la Sezione nell'ultimo deliberato, relativo al consuntivo 2015 (deliberazione n. 362/2018/PRSE):

- richiamava il Comune all'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione e vulnerati dalla tardiva approvazione del rendiconto, dai risultati negativi della gestione (sia ai sensi del D.P.R. 194/1996, sia ai sensi del D. lgs. 118/2011), dall'omessa costituzione, a rendiconto, del fondo per i contenziosi, dal basso grado di realizzo delle entrate derivanti sia dall'evasione tributaria, sia dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada, dal riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio di euro 22.684,84, ex art. 140, comma 1, lett. e), del TUEL, finanziato con

avanzo libero, dalle anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi relativamente alle entrate e alle spese per le consultazioni elettorali regionali e dall'omessa effettuazione dei controlli interni di gestione, ex art. 198 - bis, del TUEL;

- rilevava, per l'effetto, una potenziale compromissione in atto degli equilibri di bilancio, testimoniata in particolare dai sopra indicati fattori di criticità.

A seguito dell'esame dei questionari sul Bilancio di previsione 2019-2021 e sul Rendiconto relativo all'esercizio 2019, delle relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci e rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), è emersa la situazione contabile-finanziaria di seguito rappresentata.

Esercizio 2019

Risultato di competenza - equilibri di bilancio - equilibrio complessivo

Dall'analisi dei dati contenuti nel prospetto "Bilancio di previsione - Equilibri di bilancio" degli schemi relativi al Bilancio di previsione 2019-2021, si rileva un equilibrio di parte corrente positivo (rispettivamente di € 125.784,00 nel 2019, € 83.856,00 nel 2020 ed € 41.928,00 nel 2021), al quale corrisponde un pari equilibrio di parte capitale negativo per ciascuna annualità del predetto Bilancio di previsione. Al riguardo, l'Organo di revisione, nella propria relazione, osserva che *"il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minor valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni o pagamenti (principio 4/2 paragrafo 5.3.5 pag.31). Stante la criticità evidenziata l'organo di revisione invita l'Ente a monitorare attentamente durante la gestione che le suddette spese in conto capitale trovino adeguata copertura con il margine corrente al fine di prevenire eventuali disavanzi"*.

Si raccomanda all'Ente di attenersi a quanto previsto dal richiamato principio contabile.

L'impostazione del suddetto Bilancio di previsione 2019-2021 è comunque tale da esprimere il conseguimento degli equilibri, nei termini previsti dall'art. 162 del D. lgs. 267/2000, nonché del saldo di competenza d'esercizio non negativo, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018.

Il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	RENDICONTO 2019
Risultato di competenza di parte Corrente (O1=G+H+I-L+M)	738.772,31
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	1.619.452,96
Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)	2.358.225,27
Equilibrio di bilancio (W2)	1.749.443,98
Equilibrio complessivo (W3)	1.534.443,98

Il prospetto evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza W1 non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, come pure l'equilibrio di bilancio W2 e l'equilibrio complessivo W3.

Analogo risultato è stato ottenuto nella gestione di parte corrente, nel rispetto, a consuntivo, dell'art. 162 del TUEL.

L'avanzo è stato applicato nei limiti di quello determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. L'Ente rispetta inoltre il saldo obiettivo di finanza pubblica a rendiconto.

Risultato di amministrazione

Per l'esercizio 2019, la composizione del risultato contabile di amministrazione è la seguente:

Risultato di amministrazione	Rendiconto 2019
Fondo cassa	11.516.062,62
Residui attivi	2.350.536,98
Residui passivi	2.196.175,92
FPV	2.450.144,93
Risultato di amministrazione	9.220.278,75
Totale accantonamenti	1.830.963,97
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>1.450.000,00</i>
Totale parte vincolata	2.085.764,42
Totale parte destinata agli investimenti	19.392,77
Totale parte libera	5.284.157,59

Tra le quote accantonate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- l'accantonamento al FCDE nel 2019 (pari ad € 1.450.000,00) evidenzia una percentuale del 61,69% sul totale dei residui attivi al 31 dicembre dello stesso anno (pari ad € 2.350.536,98);
- il risultato di amministrazione evidenzia un accantonamento per fondo rischi e contenzioso pari ad € 40.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui al punto 5.2, lettera h), per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze;
- non è stata accantonata alcuna somma a titolo di fondo per perdite risultanti dal Bilancio d'esercizio delle aziende speciali (istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551, della legge 147/2013) e delle società partecipate, ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del D. lgs. n.175/2016, raccomandando un attento monitoraggio delle stesse e l'adozione dei conseguenti provvedimenti in materia.

Capacità di riscossione

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con specifico riferimento ai seguenti dati:

RISULTATO GESTIONE RESIDUI	Rendiconto 2019 (iniziali + riaccertati) (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/residui (b)	% (b/a)
Tit. 1 residui	1.405.423,56	717.828,26	51,08%
Tit. 3 residui	410.107,38	293.625,54	71,60%
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA	Rendiconto 2019 accertamenti (a)	Rendiconto 2019 riscossioni in c/competenza (b)	% (b/a)
Tit. 1 competenza	6.791.658,19	5.929.359,22	87,30%
Tit. 3 competenza	1.756.934,99	1.267.604,46	72,15%

Non si segnalano particolari difficoltà in sede di riscossione, salvo quanto si dirà in seguito.

Attività di contrasto all'evasione tributaria

Con riferimento all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si evidenzia la voce "Recupero evasione IMU/TASI", la quale registra accertamenti pari ad € 190.777,77 e riscossioni pari ad € 90.777,77 (47,58% di riscossione) e le voci "Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI" e "Recupero evasione altri tributi", le quali registrano rispettivamente accertamenti pari ad € 24.280,00, nonché ad € 15.000,00 e riscossioni pari a zero.

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo, si evidenziano le percentuali di riscossione delle seguenti voci:

- IMU/TASI - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 311.753,20 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 92.124,07 (29,55% di riscossione);
- TARSU/TIA/TARI/TARES - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 52.675,03 e residui riscossi nel 2019 pari a zero;
- sanzioni per violazioni codice della strada - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 125.588,30 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 39.404,12 (31,38% di riscossione);
- fitti attivi e canoni patrimoniali - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 156.250,74 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 56.250,74 (36,00% di riscossione).

Quanto rappresentato manifesta una certa difficoltà nella riscossione delle poste relative al recupero dell'evasione tributaria. È stato chiesto, pertanto, di indicare le azioni intraprese dall'Ente al fine di rendere più efficiente la relativa attività di riscossione, nonché gli importi riscossi sino ad oggi; a tale riguardo, è stato comunicato: *"Per quanto riguarda l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione, si evidenzia quanto segue:*

- **voce "RECUPERO EVASIONE IMU/TASI" accertamento pari ad euro ad € 190.777,77 e riscossioni pari ad € 90.777,77 (47,58% di riscossione).**

Nel merito si evidenzia che nel corso del 2020 sono stati riscossi 35.867,57 e rimangono pertanto da riscuotere euro 64.132,43.

- **voce "Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI" e "RECUPERO EVASIONE ALTRI TRIBUTI" accertamenti pari ad € 24.280,00 e ad € 15.000,00.**

Nel merito si evidenzia:

- *Per l'accertamento di euro 24.280,00 che, nel corso del 2020 sono stati riscossi €*

17.867,62 e nel corso del 2021 € 6.412,38. Per un importo complessivamente riscosso.
- Per l'accertamento di euro 15.000,00 che, nel corso del 2020 sono stati riscossi € 6.802,00 e rimangono da riscuotere € 8.198,00.

Per quanto concerne la movimentazione delle **somme rimaste a residuo** si evidenziano le percentuali di riscossione delle seguenti voci:

IMU/TASI - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 311.753,20 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 92.124,07 (29,55% di riscossione).

Nel merito si evidenzia che nel corso del 2020 sono stati riscossi € 22.246,10, per un importo complessivamente riscosso di euro 114.370,17. Rimangono da riscuotere euro 197.383,03.

TARSU/TIA/TARI/TARES - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 52.675,03 e residui riscossi nel 2019 pari a zero.

Nel merito si evidenzia che nel corso del 2020 sono stati riscossi € 15.409,05 e nel 2021 € 37.265,98 per un importo complessivamente riscosso di euro 52.675,03.

Per quanto riguarda le riscossioni derivante dal recupero dell'evasione, si fa presente che questo Ente in data 28.12.2020 con determinazione n. 888 ha comunque affidato in concessione alla ditta I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. il servizio di riscossione coattiva degli avvisi di accertamenti ICI, IMU e TASSA RIFIUTI degli anni pregressi.

A partire dal 17 marzo 2020 con vari interventi normativi è stata disposta la sospensione dei termini relativi all'attività di riscossione coattiva. Dal primo decreto-legge attraverso molteplici innesti normativi, si è giunti al D.L. 99/2021 "Decreto Lavoro" che ha definito il termine di sospensione al 31 agosto 2021.

Questo periodo di sospensione dell'attività, imposto dalle norme statali emanate a seguito dell'emergenza sanitaria, ha prodotto un inevitabile prolungamento dei termini temporali legati alle operazioni di riscossione coattiva con conseguenti effetti in termini di riscossione.

Sanzioni per violazioni codice della strada - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 125.588,30 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 39.404,12 (31,38% di riscossione).

Nel merito si evidenzia che nel corso dell'anno 2020 sono stati riscossi euro 9.312,39 e nel 2021 euro 5.612,72 per un importo complessivamente riscosso di euro 54.329,23 (rimane da riscuotere la somma di euro 71.259,07).

Con determinazione n. 531 del 17.09.2018 l'ufficio di polizia locale ha incaricato la ditta Maggioli Tributi per un supporto nel servizio di riscossione degli insoluti derivanti dalle sanzioni amministrative del Codice della Strada per gli anni 2015-2016-2017. La ditta incaricata in particolare garantisce il supporto all'ufficio per l'invio di ingiunzioni, solleciti, preavvisi e predisposizione di fermi amministrativi ed esecuzioni forzate nei confronti dei contribuenti morosi.

Per quanto riguarda i residui attivi relativi all'anno 2018, l'ufficio ha già inviato i solleciti di pagamento e provvederà tempestivamente nell'avvio della procedura di riscossione coattiva per i mancati pagamenti.

Si evidenzia che, come da prospetto sulla composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti - esercizio finanziario 2019 – allegato al rendiconto, la % di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è pari all'86.65% per le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa e

dell'86.23% per i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti.

Fitti attivi e canoni patrimoniali - residui attivi al 01.01.2019 pari ad euro 156.250,74 e residui riscossi nel 2019 pari ad euro 56.250,74 (36,00% di riscossione).

L'importo del residuo fa riferimento alle voci di seguito indicate:

- Euro 40.357,24 relativo al Canone ricognitorio del mercato domenicale, completamente riscosso nel corso del 2019;

- Per quanto riguarda il residuo di euro 100.000,00 si fa presente che nel territorio di Zevio, in Frazione Campagnola, è presente una discarica per rifiuti speciali non pericolosi gestita dalla ditta Inerteco S.r.l. Il Comune con contratto Rep. 4790 del 24.06.2011 ha sottoscritto con la ditta Inerteco S.r.l. un accordo per la gestione della discarica, il quale prevedeva che il gestore, a titolo di contributo per la gestione dell'ampliamento dell'impianto, si impegnava a pagare al Comune di euro 4,00 per ogni tonnellata di rifiuto effettivamente conferita nell'impianto, oltre al versamento di euro 1,00/ton quale contributo di disagio ambientale previsto dalla Legge Regionale Veneto 3/2000. Nel 2019, a seguito di ricorsi presentati dai Comuni limitrofi, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1423 del 01/03/2019 ha dichiarato nullo il provvedimento della Regione Veneto con il quale veniva approvato l'ampliamento della Discarica. Inerteco ha quindi sospeso i lavori di ampliamento a partire dal 01/03/2019. La ditta Inerteco nel corso del 2019 aveva versato al Comune solamente l'importo previsto dalla L.R. 3/2000 (1,00 €/ton) per quanto riguarda i rifiuti conferiti nell'impianto dal 01/01/2019 al 01/03/2019. Il residuo attivo indicato di € 100,000,00 è quindi relativo al contributo aggiuntivo pattuito dalle parti che, a seguito della sospensione, non è stato versato. In data 22 novembre 2021, a seguito di rilascio da parte della Regione Veneto del Provvedimento Unico per la rinnovazione del procedimento di ampliamento della discarica, Inerteco ha riaperto l'impianto di Via Ca' Bianca.

L'Ente provvederà pertanto a richiedere alla ditta il versamento delle somme dovute.

- Euro 4.918,62 relativo al canone di affitto di un centro diurno per persone diversamente abili, versato nel corso del 2019.

- Euro 10.974,88 relativo al canone di affitto della caserma dei carabinieri, versato nel corso del 2019".

La Sezione, nel prendere atto delle riscossioni avvenute negli esercizi successivi a quello esaminato, ribadisce che, nel 2019, gli incassi sono stati particolarmente bassi. Raccomanda, pertanto, la prosecuzione delle azioni volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente, nonché un attento controllo sull'efficacia dell'attività realizzata al riguardo dai soggetti esterni all'Ente stesso, allo scopo di incassare i crediti vantati.

Situazione di cassa

Situazione di cassa	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	11.516.062,62
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	39.214,11
Tempestività dei pagamenti	-18,56

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del tesoriere e quelle

dell'Ente.

Quest'ultimo non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si rileva, inoltre, che la cassa vincolata al 31.12.2019 è pari a € 39.214,11.

Si riscontra, poi, una incongruenza in ordine all' indicatore di tempestività dei pagamenti per il 2019: nella sezione "Amministrazione trasparente" è indicato il dato di - 18,56 giorni, mentre in BDAP si rileva un valore positivo, pari a 18,56.

Si invita, pertanto, l'Ente ad eseguire le opportune verifiche sui dati inseriti in BDAP (ponendo in essere i conseguenti adempimenti) e ad assicurare la correttezza degli stessi, nonché il rispetto dei tempi di pagamento normativamente previsti.

Indebitamento

Indebitamento	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	1.803.154,70

L'Organo di revisione dichiara nel questionario l'assenza di garanzie o altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. Il medesimo Organo dichiara, altresì, l'assenza di operazioni di partenariato pubblico-privato o di finanza derivata.

Organismi partecipati

In merito alla risposta "Non ricorre la fattispecie", fornita ad alcune domande preliminari, contenute nel questionario sul Rendiconto 2019 ("Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate?" e "I prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, D. lgs. n. 118/2011 hanno riguardo alla totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento?"), a seguito di richiesta istruttoria è stato comunicato quanto segue: *"In relazione alla richiesta relativa agli organismi partecipati si rileva che il Comune di Zevio risulta avere le partecipazioni nei seguenti Enti strumentali:*

- *Consiglio di Bacino Verona Sud (5,92%)*
- *ATO Consiglio di Bacino Veronese (1,61%)*
- *ATEM VR 2 Pianure Veronesi (3,7%)*

Tra il Comune di Zevio e gli Enti strumentali sopra indicati non intercorrono rapporti per contratti di servizio e non rilevano pertanto posizioni di crediti / debiti reciproci. Nonché, come evidenziato anche nella Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019, approvata con deliberazione di C.C. n. 74 del 14.12.2020, il Comune di Zevio deteneva due partecipazioni in due società partecipate non più esistenti, che di seguito vengono riportate:

- *Sic 1 S.r.l. – società dichiarata fallita con Sentenza del Tribunale di Ancona n. 91 del 19.06.2014.*
- *CISI S.p.A. –posta in liquidazione con atto 30.07.2010 ed ammessa a procedura concorsuale di concordato. Nel mese di agosto 2019 (con pratica evasa da parte del registro delle imprese in data 08 agosto 2019) la società ha depositato presso il registro*

delle imprese il bilancio finale in liquidazione e, essendo decorso il termine ex art. 2493 c.c. (90 giorni) senza che siano stati proposti reclami, è stata depositata l'istanza per la cancellazione della società. In data 31/12/2019, la suddetta istanza è stata evasa dal registro delle imprese e, a partire da tale data, la società CISI s.r.l. in liquidazione non è più esistente”.

La Sezione prende atto delle informazioni fornite dall'Amministrazione comunale, ribadendo, tuttavia, che non risulta accantonata alcuna somma destinata a far fronte ad eventuali perdite risultanti dal Bilancio d'esercizio delle aziende speciali (istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551, della legge 147/2013) e delle società partecipate, ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del D. lgs. n.175/2016.

Ulteriori controlli

La Sezione osserva, poi, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che per l'esercizio 2019:

- il Rendiconto è stato approvato in data 23/07/2020, oltre il termine di legge (prorogato al 30 giugno 2020).

A seguito di richiesta istruttoria, è stato comunicato quanto segue: *“Nel corso dell'anno 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID 19 il termine dell'approvazione del rendiconto è stato differito al 30 giugno 2020. In data 09.06.2020 con deliberazione di C.C. n. 28 del 09.06.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno 2019 comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. A seguito della trasmissione telematica della predetta documentazione alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) avvenuta in data 18.06.2020 sono state riscontrate delle anomalie relativamente alla voce “Variazione accantonamenti” e nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Si trattava di un errore informatico, relativo alla procedura utilizzata che non aveva riportato correttamente le voci nei prospetti dimostrativi. Questo ha comportato la necessità di correggere gli errori presenti nel rendiconto con conseguente allungamento dell'iter procedurale. Si precisa che gli errori riguardavano anomalie che non hanno inciso né sul risultato del rendiconto, che è appunto rimasto invariato sia nelle sue risultanze finali, né sulla composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2019 che è rimasto invariato in tutte le sue componenti (vincolato – accantonato – destinato e libero).*

Nella seduta del Consiglio Comunale del 23.07.2020, con deliberazione di C.C. n. 43, sono quindi stati riapprovati gli allegati di seguito indicati:

- *Quadro generale riassuntivo*
- *Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione*
- *Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione*
- *Verifica equilibri di bilancio*
- *Relazione dell'Organo di Revisione*

Il Rendiconto della gestione 2019 è stato quindi approvato nei termini di legge (giusta deliberazione di C.C. n. 28 del 09.06.2020) e successivamente è stato oggetto di modifica (giusta deliberazione di C.C. 43 del 23.07.2020) per alcuni

dei suoi allegati senza aver comunque modificato il risultato finale del rendiconto precedentemente approvato”.

La Sezione, nel prendere atto delle informazioni rese dall'Amministrazione comunale in proposito, evidenzia che, nel questionario sul rendiconto 2019, gli estremi indicati per l'approvazione dello stesso fanno riferimento alla deliberazione n. 43 del 23/07/2020;

- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- non si segnalano criticità in ordine alla contabilizzazione del FPV;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà (P4);
- l'Ente non ha provveduto nel corso dell'esercizio al riconoscimento e al finanziamento di debiti fuori bilancio; dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di Rendiconto non sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- l'Ente, per l'adozione del Piano della performance, di cui al D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha unificato organicamente quest'ultimo con il Piano degli obiettivi nel PEG, in data 04/07/2019.

Sulla base di quanto riportato nel questionario e considerato che il Bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione consiliare in data 28/03/2019, si riscontra l'inosservanza del termine di adozione del predetto Piano e si richiama l'attenzione dell'Ente sulla corretta applicazione degli strumenti di programmazione e, in particolare, sulle previsioni di cui all'art. 10 del D. lgs. 150/2009;

- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il relativo principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 e sul Rendiconto per l'esercizio 2019 del Comune di Zevio (VR):

- evidenzia che non è stata accantonata alcuna somma a titolo di fondo per perdite risultanti dal Bilancio d'esercizio delle aziende speciali (istituzioni ai sensi dell'art.1, comma 551, della legge 147/2013) e delle società partecipate, ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del D. lgs. n.175/2016, raccomandando un attento monitoraggio delle stesse e l'adozione dei conseguenti provvedimenti in materia;
- rileva, nell'esercizio 2019, riscossioni particolarmente basse, raccomandando, pertanto, la prosecuzione delle azioni volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'Ente, nonché un attento controllo sull'efficacia dell'attività realizzata al riguardo dai soggetti esterni all'Ente stesso, allo scopo di incassare i crediti vantati;
- rileva l'esistenza di incongruenze tra i dati trasmessi alla BDAP e quelli presenti nel sito dell'Ente, in ordine all'indicatore di tempestività dei pagamenti; invita gli Organi

- preposti ad eseguire le relative verifiche (ponendo in essere i conseguenti adempimenti), nonché in generale a porre particolare attenzione al corretto inserimento dei dati e ad assicurare il rispetto dei tempi di pagamento previsti;
- riscontra l'inosservanza, nel 2019, del termine di adozione del Piano della performance, richiamando l'Ente al rispetto di quanto previsto in materia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia, ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della stessa sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Zevio (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 27 aprile 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Daniela D'Amaro

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 13 luglio 2022

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini